



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

OGGETTO: rinnovo di convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per esami di laboratorio in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini - CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 FEB. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione" dei Bilanci degli esercizi 2023 e 2024 pari a complessivi € 720.000,00 così suddivisi:
 - € 360.000,00 = per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;
 - € 360.000,00 = per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, come sostituito dalla L.R. n. 14 del 06 agosto 2010 e successivamente modificato dalla L.R. n. 22 del 27 novembre 2020, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamata la normativa regionale in materia di razionalizzazione dei laboratori delle strutture ospedaliere del S.S.L., nello specifico:

- la DGR n. 4334/2013 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" che ha previsto il riordino della rete dei laboratori in considerazione dei volumi erogati e delle competenze di branca specialistica oggi operanti;
- la DGR n. 2989/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" che ha fornito, tra l'altro, indicazioni in merito al riordino della rete dei servizi di medicina di laboratorio delle strutture pubbliche nel Sub Allegato 5 "Medicina di laboratorio: Anatomia Patologica, Citogenetica, Genetica (pag. 51 e 154)";
- la DGR n. 3993/2015 "Ulteriori indicazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" contenente, tra l'altro, indicazioni per il riordino della rete dei laboratori pubblici della città di Milano;
- la DGR n. 1046/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2019" che, tra l'altro, dà mandato al CReSMEL di produrre un aggiornamento del modello dei diversi SMeL alla luce della L.R. n. 23/2015 che ha costituito le ASST;
- la DGR n. 6387/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022", con la quale viene data prosecuzione all'attività di riordino della rete regionale dei laboratori delle strutture pubbliche e private accreditate, con particolare riguardo ai laboratori base, ai laboratori di base con sezioni specializzate e ai laboratori specializzati in sotto branche



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

quali l'Anatomia Patologica e la Genetica molecolare e citogenetica, ad integrazione di quelli già previsti nella precedente DGR n. 2672/2019;

- la DGR n. 7758/2022 "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023*", Allegato n. 4 – Polo Ospedaliero – nel quale viene precisato che nel 2023 sarà completato il percorso di riorganizzazione complessiva della Medicina di Laboratorio avviato nel 2022 attraverso molteplici interventi di efficientamento organizzativo e quali-quantitativo;

Premesso che:

- con deliberazione n. 627 del 07.11.2019, in ottemperanza alla normativa regionale su richiamata, è stata stipulata la convenzione sanitaria passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'esecuzione di esami di biochimica clinica (esami di laboratorio ematochimici, microbiologici e virologici), ordinari e urgenti, in favore dei pazienti in cura presso il P.O. CTO dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2022;
- a mezzo scambio e-mail, in atti, a fronte di una richiesta di maggiorazione della tariffa per gli esami di microbiologia e/o infortunio biologico, l'ASST Gaetano Pini -CTO ha comunicato di non avere interesse ad avvalersi di tale tipologia di prestazioni;
- con nota del 23.11.2022 l'ASST Gaetano Pini – CTO, in vista della scadenza al 31.12.2022 ha richiesto all'ASST Niguarda il rinnovo della suindicata convenzione;
- con nota del 13.01.2023, l'ASST Niguarda ha dichiarato la propria disponibilità allegando bozza di convenzione;
- in data 18.01.2023 gli uffici interni hanno avviato istruttoria, con il coinvolgimento delle UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio e Patologia Clinica deputate al monitoraggio dei flussi prestazionali;
- in data 20.02.2023 le parti hanno condiviso il testo definitivo;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concordato tra gli Uffici competenti, che prevede:

- per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'impegno ad eseguire, su richiesta, gli esami di laboratorio ematochimici, microbiologici e virologici, nei tempi massimi di refertazione descritti all'art. 2 "*Modalità Operative*" della convenzione de qua;
- per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno
 - a riconoscere all'ASST Niguarda (art.1) le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni ridotte del 20% e incrementate del 5% per gli esami di Biochimica Clinica in urgenza (h 24);
 - a trasportare i campioni all'ASST Niguarda con oneri a proprio carico e con le modalità descritte all'art. 2 "*Modalità operative*" della predetta convenzione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Direttore Sanitario, in atti;

Ritenuto di:

- autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'esecuzione di esami di laboratorio, in favore dei pazienti del Presidio Ospedaliero CTO dell'ASST Gaetano Pini –CTO, per il periodo di 24 mesi decorrenti dal 01.01.2023 sino al 31.12.2024;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

- riservarsi la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA


per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'esecuzione di esami di laboratorio, in favore dei pazienti del P.O. CTO dell'ASST Gaetano Pini -CTO, per il periodo 01.01.2023 sino al 31.12.2024, fatta salva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili;
2. di demandare l'attuazione e il monitoraggio della presente convenzione al Direttore della UOC Patologia Clinica;
3. di demandare, altresì, l'attività di supervisione relativamente alla corretta applicazione della convenzione al Direttore della Direzione Medica di Presidio;
4. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 720.000,00 (euro settecentoventimila/00), è annotato al conto dei Bilanci indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

www.Albopretorionline.it

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti 2023 /1.1.3 – 1.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125 del 23 FEB. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 24 FEB. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Sempore

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Convenzione con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO per l'esecuzione di esami di Laboratorio

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale **Dott.ssa Paola Lattuada**

PREMESSO CHE

- L'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato con nota prot. 0015741 del 23/11/2022 la necessità di rinnovare una convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio ematochimici, microbiologici e virologici, ordinari e urgenti, in favore dei pazienti del P.O. CTO da svolgersi presso l'ASST Niguarda;
- l'ASST Niguarda, attraverso il Dipartimento Medicina di Laboratorio, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19/12/2019

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di **prestazioni**: esami di laboratorio ematochimici, microbiologici e virologici.

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente tariffazione:

Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'effettuazione dell'esame con l'applicazione dello sconto del 20%.

Per esami urgenti di Biochimica Clinica in urgenza H24 l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà una tariffa incrementata del 25% rispetto alle tariffe applicate all'ente (NTR -20%).

Le due ASST si riservano di rivalutare la tariffa di cui sopra in funzione della verifica della numerosità delle richieste in urgenza che verranno inviate.

L'ASST Niguarda, dopo verifiche tecnico-funzionali del collegamento informatico tra le due Aziende, è in grado di erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione. In una prima fase, la gestione delle richieste di laboratorio del P.O. CTO dell'ASST Gaetano Pini-CTO avverrà attraverso il collegamento tramite il LIS dell'ASST Niguarda con costi a carico della ASST Pini-CTO.

La realizzazione dell'integrazione *compliant* con lo scenario regionale SISS RIA sarà oggetto di uno specifico addendum del contratto.

Art. 2 - Modalità operative

Il trasporto dei campioni da esaminare è effettuato a cura dell'ASST Gaetano Pini-CTO, con oneri a carico di quest'ultima. I campioni dovranno pervenire presso l'ASST Niguarda con le seguenti modalità:

- a. prelevati in provette idonee, con caratteristiche concordate con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio;
- b. trasportati in contenitori a norma di legge;
- c. accompagnati da richiesta trasmessa mediante procedura informatica ovvero, in caso di momentaneo blocco del sistema, accompagnati da modulo cartaceo contenente esami richiesti e dati del paziente;

Per i campioni pervenuti a carattere d'urgenza le modalità di gestione al fine di garantire la stessa in urgenza sono le seguenti:

1. preavviso mediante comunicazione telefonica al Laboratorio;
2. i campioni dovranno essere:
 - prelevati in provette idonee con caratteristiche concordate con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio;
 - in contenitori a norma di legge;
 - accompagnati da richiesta trasmessa mediante procedura informatica ovvero, in caso di momentaneo blocco del sistema, accompagnati da modulo cartaceo contenente esami richiesti e dati del paziente.



Tempi massimi di refertazione previsti, considerato il volume dei campioni provenienti dal PO CTO:

A. esami di biochimica clinica:

- eseguiti in regime ordinario (routine, lunedì-venerdì) il loro esito sarà disponibile entro quattro ore dalla ricezione del campione;
- esami di pre ricovero dal lunedì al venerdì (biochimica clinica): esito entro tre ore dalla ricezione del campione;
- urgenze (biochimica clinica H24-7/7): esito entro un'ora dalla ricezione del campione.
- in caso di malfunzionamento tecnico e/o informatico, i risultati di biochimica clinica di routine saranno disponibili il 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione del campione

B. esami di microbiologia:

- per i tempi di refertazione degli esami di microbiologia non urgenti si veda il sito internet dell'ASST di Niguarda;
- eseguiti in regime ordinario, il tempo di refertazione è disponibile sul sito dell'ASST Niguarda;

La visualizzazione e la trasmissione dei referti avverrà telematicamente. I risultati saranno visualizzabili non appena disponibili.

Per il calcolo dei tempi di refertazione fanno fede la data e l'ora del check-in presso l'ASST di Niguarda.

La ASST Niguarda anticiperà alla ASST Gaetano Pini-CTO le provette per la raccolta del materiale biologico sino alla ricezione della fornitura da parte della ASST Pini-CTO, stimabile in non oltre un mese dall'avvio dell'attività. Dopodiché, l'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà a restituire a Niguarda le provette anticipate.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della struttura sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. L'attività svolta presso l'ASST Niguarda verrà effettuata **in orario di servizio, mentre l'attività per rischio biologico potrà essere resa anche fuori orario di servizio.**

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Gaetano Pini-CTO si impegna al rispetto di quanto indicato dalla presente convenzione.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Pini-CTO, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo



Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della S.C. Risorse Finanziarie.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: stesso dal **01/01/2023 al 31/12/2024**, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intercorsi nelle more di attivazione della nuova procedura di convenzionamento.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione



dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.